

Appalti (1)

Rapporto tra principio di riservatezza e diritto di accesso

TAR Puglia, ordinanza del 14 gennaio 2019, n. 49

[Approfondisci...](#)

Nell'ordinanza in rassegna, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia si è occupato del bilanciamento tra il diritto alla riservatezza e quello all'accesso ai documenti in una gara d'appalto. In particolare, il Tribunale, ha accolto l'istanza di accesso ex art. 116, co.2 del Codice del processo amministrativo proposta da parte ricorrente, la quale si era vista negare dalla stazione appaltante l'accesso integrale alla documentazione relativa all'offerta di altra società, risultata essere aggiudicataria della procedura.

Il diritto di accesso alla documentazione amministrativa relativa ad una gara di appalto è regolato dall'art.53 del D.lgs. n. 50 del 2016 che riproduce quasi integralmente la precedente disposizione contenuta nell'art. 13 del D.lgs. n. 163 del 2006, *ratione temporis* applicabile alla controversia in esame. Le citate disposizioni, nel disciplinare l'accesso e le relative limitazioni, fanno evidentemente salvo il c.d. accesso "difensivo", ovvero sia *"l'accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto"* (art. 53 D.lgs. n. 50/2016).

Il Collegio, muovendo per l'appunto dalla norma appena citata, ha affermato l'illegittimità del diniego di accesso integrale espresso dalla stazione appaltante, poichè trattavasi di accesso necessario per fini di difesa. Il richiedente, infatti, essendo concorrente vanterebbe indubbiamente un interesse diretto, attuale e concreto all'accesso pieno, proprio "in vista della tutela in giudizio della proprie posizioni giuridiche soggettive". In particolare, secondo il Tribunale, *"l'accesso alla documentazione richiesta risulta funzionale alla difesa dei diritti della ricorrente poiché l'esibizione integrale di detta documentazione (senza parti oscure) potrebbe consentire alla stessa istante la proposizione di ulteriori motivi aggiunti nell'ambito del presente giudizio"*.

In conclusione, il diritto di accesso agli atti di gara – soprattutto se qualificato come difensivo – non può essere compresso anche qualora vi sia l'opposizione di uno o più controinteressati che lamentano l'ostensione di segreti tecnici e commerciali, poichè esso risulta prevalente rispetto alle esigenze di segretezza.